



***Autorità di Audit  
FESR e FSE  
POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - CCI 2014IT16RFOP007  
Strumento Finanziario Fondo di Garanzia  
Check list Percettore finale***



CHECK LIST STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA - FONDO DI GARANZIA						
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITÀ	ESISTENZA CRITICITÀ	N/A	NOTE	REF
<b>1° FASE - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDI/AVVISI PER LA SELEZIONE DEI PERCETTORI FINALI</b>						
<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA SEZIONE</b>						
1	L'intervento in oggetto consiste in:					
1.a	Garanzia loan by loan					
1.b	Garanzia su portafogli di finanziamenti					
<b>SEZIONE 1 - VERIFICHE SUI PORTAFOGLI</b>						
2	La domanda di ammissione del portafoglio alla garanzia:					
2.a	è stata presentata successivamente all'inizio dell'operatività della sezione speciale (14/12/2018)?					
2.b	è stata regolarmente protocollata?					
3	La domanda di ammissione del portafoglio alla garanzia richiede:					
3.a	garanzia diretta					
3.b	controgaranzia e riassicurazione					
3.b.1	nel caso di controgaranzia e riassicurazione, acquisire l'Accordo sottoscritto dal Richiedente e dal Finanziatore					
4	Acquisire istruttoria svolta da MCC sulla richiesta di ammissione del portafoglio					
5	Acquisire proposta al Comitato di gestione del Fondo per l'ammissione al Fondo di garanzia					
6	Acquisire delibera del Comitato di gestione del Fondo di ammissione al Fondo di garanzia					
7	Acquisire comunicazione di ammissione del portafoglio					
7.a	In caso di controgaranzia/assicurazione, verificare che il Confidi abbia versato il cash collateral quale garanzia di primo livello					
8	Acquisire eventuali variazioni del portafoglio					
9	L'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ai fini dell'accesso alla garanzia, è compreso nei limiti previsti dall'articolo 5, comma 2 del Decreto 14 novembre 2017? <i>Non inferiore ad Euro 20.000.000, per i finanziamenti regionali</i> <i>Non superiore ad Euro 300.000.000</i>					
10	Verificare che la Sezione Speciale sia intervenuta:					
10.a	nel rispetto delle modalità previste dall'Accordo del 12/11/2018 tra il MiSE, MEF e Regione Campania e s.m.i.					
10.b	nel rispetto dei limiti percentuali previsti dalle disposizioni operative					
11	Verificare lo stato di attuazione del portafoglio					
<b>SEZIONE 2 - VERIFICA DEL BENEFICIARIO DELLA GARANZIA</b>						
12	Verificare che la domanda presentata sia coerente con una delle seguenti finalità:					
12.a	finanziamento delle iniziali fasi dell'attività dei soggetti beneficiari					
12.b	finanziamento del capitale connesso all'espansione dell'attività dei soggetti beneficiari					
12.c	finanziamento del capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario. Rientrano in tale categoria sia il rafforzamento della capacità produttiva del soggetto beneficiario sia le attività dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario					
12.d	finanziamento di nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing					
12.e	finanziamento di attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione					
12.f	finanziamento di attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti					
13	La domanda presentata è finalizzata a:					

13.a	realizzazione di investimenti				
13.b	esigenze di capitale circolante				
14	L'agevolazione consiste in:				
14.a	garanzia diretta				
14.b	controgaranzia e riassicurazione				
15	Verificare che gli investimenti o i progetti di sviluppo aziendale siano riferiti alla sede principale o a una unità locale del soggetto beneficiario situata nel territorio della Regione Campania				
16	Verificare che l'impresa non rientri in uno dei settori esclusi (Sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni (classificazione ATECO 2007): a) A – Agricoltura, silvicoltura e pesca; b) K – Attività finanziarie e assicurative; c) O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; d) T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; e) U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. Considerare le deroghe di cui al paragrafo B.1 delle disposizioni operative				
<b>SEZIONE 3 - VERIFICHE DI AMMISSIBILITA'</b>					
17	La domanda è stata presentata successivamente all'inizio dell'operatività della sezione speciale (14/12/2018)?				
18	La domanda è stata regolarmente protocollata?				
19	La domanda di accesso è corredata dall'allegato 4 previsto dalle disposizioni operative a pena di inefficacia della garanzia?				
20	Verificare la dimensione di impresa implementando l'apposito sheet predisposto (il Fondo garantisce le e Micro e PMI Campane)				
<b>2° FASE - CONCESSIONE DELLA GARANZIA E GESTIONE DEL RAPPORTO</b>					
<b>SEZIONE 4 - PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA</b>					
21	Acquisire evidenza della procedura di erogazione della garanzia:				
21.a	richiesta di garanzia inviata dall'istituto bancario richiedente a MCC, riportante l'istruttoria svolta sull'aspirante Beneficiario				
21.b	istruttoria svolta da MCC				
21.c	proposta al Comitato di gestione del Fondo per l'ammissione al Fondo di garanzia				
21.d	delibera del Comitato di gestione del Fondo di ammissione al Fondo di garanzia				
21.e	lettera d'esito				
21.f	verificare il rispetto degli obblighi di pubblicità				
21.g	verificare l'importo garantito e l'importo accantonato				
<b>SEZIONE 5 - GESTIONE DELLA GARANZIA</b>					
22	Verificare la regolare autorizzazione ad eventuali variazioni laddove ammissibili				
23	Verificare la presenza di eventuali controlli in itinere effettuati				
<b>3° FASE - VERIFICHE DELL'INTERVENTO</b>					
<b>SEZIONE 6 - VERIFICHE DEL FINANZIAMENTO SOTTOSTANTE LA GARANZIA</b>					
24	Verificare il contratto di finanziamento sottoscritto tra Istituto Bancario e Impresa				
24.a	In caso di portafoglio, verificare che la data del contratto di finanziamento sia successiva alla data di Delibera di ammissione alla garanzia del portafoglio nel quale il finanziamento è inserito				
24.b	In caso di portafoglio, verificare che il finanziamento abbia durata compresa tra 12 e 84 mesi				
24.c	In caso di portafoglio, verificare che il finanziamento sia di importo non superiore al 1,5% del valore del portafoglio, ovvero al 2% solo per finanziamenti per programmi di investimento e/o progetti di ricerca e sviluppo				

24.d	Verificare che il finanziamento non sia destinato al consolidamento di passività				
24.e	Verificare che il finanziamento non sia assistito da altre garanzie reali o assicurative				
25	Verificare l'erogazione del finanziamento all'Impresa				
26	In caso di finanziamento a fronte di investimento:				
26.a	Verificare che l'investimento non sia stato completato al momento della richiesta di garanzia				
26.b	Verificare l'ammissibilità dell'investimento sottostante la richiesta di garanzia				
26.c	Verificare la potenziale redditività economica dell'investimento sottostante				
26.d	Verificare l'utilizzo dell'investimento per lo scopo previsto				

**AIUTI DE MINIMIS**

PUNTI DI CONTROLLO		NESSUNA CRITICITÀ	ESISTENZA CRITICITÀ	N/A	NOTE	REF
1	L'operazione consiste in un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ovvero:					
2	<i>Il beneficiario dell'aiuto è un "impresa"?</i>					
3	<i>L'operazione include la concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante risorse statali?</i>					
4	<i>Il supporto concesso all'operazione è imputabile allo Stato?</i>					
5	<i>Il beneficiario dell'aiuto riceve un "vantaggio economico"?</i>					
6	<i>Il supporto concesso all'operazione è selettivo?</i>					
7	<i>Si rileva una potenziale distorsione della concorrenza?</i>					
8	<i>Si rileva un effetto sugli scambi tra Stati Membri?</i>					
9	L'operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18.12.13?					
10	L'importo complessivo dell'aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa unica è contenuto nel limite massimo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari o euro 100.000 in caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi? <i>Si tenga presente che il limite deve essere calcolato a livello di impresa unica.</i>					
11	L'aiuto concesso è un "aiuto trasparente" ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con precisione l'Equivalente Sovvenzione Lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi? (Specificare la casistica in cui rientra l'Aiuto (Sovvenzioni, Prestiti, Garanzie, ...))					
12	E' stato rispettato il divieto di cumulo degli aiuti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013?					
13	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli aiuti di Stato?					

**Checklist per l'audit di operazioni relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo		NESSUNA CRITICITÀ	ESISTENZA CRITICITÀ	N/A	Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
<b>Punti di controllo comuni</b>							
1	L'aiuto rientra nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014?						art. 1 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
2	Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma del Reg. (UE) n. 651/2014, opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 651/2014, verificare che le attività esercitate nei settori esclusi non abbiano beneficiato degli aiuti concessi a norma del Reg. (UE) n. 651/2014					L'AdA dovrebbe procedere alla verifica del soddisfacimento del requisito dichiarato in autocertificazione dal beneficiario dell'aiuto. Descrivere e documentare inoltre la verifica svolta dall'AdG.	art. 1 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
3	Il Beneficiario figura tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla CE, dallo Stato italiano o dalla Regione?						art. 1 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
4	La dotazione annuale media dei regimi di aiuto di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 7 e 10 del Reg. (UE) n. 651/2014 è inferiore a 150 milioni di euro, a decorrere da 6 mesi x dallo loro entrata in vigore?					In caso affermativo il regime è compatibile. In caso negativo, passare alla domanda successiva. Si evidenzia che la previsione della "macrosoglia" non si applica a tutte le tipologie di aiuti, ad esempio non si applica agli aiuti alla formazione e a quelli per l'assunzione di svantaggiati e disabili.	art. 1 par. 2 a) Reg. (UE) n. 651/2014
5	In caso non sia rispettata la condizione di cui al punto precedente:						art. 1 par. 2 a) del Reg. (UE) n. 651/2014
a	<i>L'AdG ha predisposto ed inviato alla Commissione un piano di valutazione entro 20 giorni dall'entrata in vigore del regime di aiuto?</i>					L'invio deve avvenire attraverso il sistema SANI2, secondo lo schema predisposto dalla CE	
b	<i>La CE ha fornito risposta positiva?</i>					Se la risposta è negativa, il regime non è compatibile. Il regime, quindi, dovrebbe essere notificato (passare alla relativa sezione). In caso di assenza di parere CE, verificare se il bando/avviso /regolamento subordina l'ammissibilità e la concessione dell'aiuto all'avvenuta decisione positiva da parte della Commissione Europea	
6	E' escluso che la concessione dell'aiuto sia subordinata all'obbligo per il Beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato? <i>È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto.</i>					In caso tale obbligo sussista, non può applicarsi il Regolamento di esenzione Il requisito della sede è condizione di compatibilità del regime/aiuto e non condizione di ammissibilità del potenziale beneficiario dell'aiuto. Su tale aspetto cfr. Fase 4 -Sezione 9 (ai fini dell'ubicazione dell'operazione è richiesta la sede al momento dell'erogazione dell'aiuto)	art. 1 par. 5 a) del Reg. (UE) n. 651/2014
7	E' escluso che la concessione dell'aiuto sia subordinata all'obbligo per il Beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali?					In caso tale obbligo sussista, non può applicarsi il Regolamento di esenzione	art. 1 par. 5 b) del Reg. (UE) n. 651/2014
8	Sono escluse limitazioni alla possibilità per i Beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione?					In caso tale limitazione sussista, non può applicarsi il Regolamento di esenzione	art. 1 par. 5 c) del Reg. (UE) n. 651/2014
9	L'aiuto è contenuto nei limiti delle soglie previste dal Reg. (UE) n. 651/2014, art. 4?						art. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2017
10	Le soglie elencate al punto precedente non sono state eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto?						art. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
11	L'operazione consiste in un aiuto "trasparente" ovvero in un aiuto per il quale è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi?				Acquisire calcolo ESL		art. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
12	E' stata adeguatamente provata la sussistenza dell'effetto di incentivazione? In particolare, verificare quanto di seguito riportato.						art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014

Punti di controllo		NESSUNA CRITICITÀ	ESISTENZA CRITICITÀ	N/A	Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
a	Il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività? Si intende per «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.						art. 2, punto 23, del Reg. (UE) n. 651/2014
e	La categoria di aiuto rientra tra quelle per le quali non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione?						art. 6, comma 5, del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
13	E' stato rispettato il divieto di cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8. del Reg. (UE) n. 651/2014?					Verificare anche le modalità attraverso cui l'AdG ha effettuato tale verifica	art. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014
14	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli aiuti di Stato?						art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 art. 52 Legge n. 234/2012, modif. Legge n. 115/2015, relativo Regolamento ex Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115/2017 e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico - DG Incentivi alle imprese del 28/7/2017
15	Le informazioni pubblicate ex all'allegato III del Reg. (UE) n. 651/2014 su ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 Euro sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto allo stesso allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci?						art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 651/2014
16	Sono state inviate, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto in questione nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 651/2014, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore?					(Procedura SARI - State Aid Reporting Interactive)	art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014
17	Le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite nel Censimento annuale degli aiuti di Stato promosso annualmente dalla Commissione Europea? I.e. E' stata trasmessa alla Commissione una relazione annuale in formato elettronico (di cui al Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004), contenente le informazioni indicate nel citato Regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il Regolamento (UE) n. 651/2014 si applica?						art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014
18	Sono conservati i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 651/2014? Nello specifico, i registri devono essere conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime (cfr. art.12 del Reg. 651/2014 in caso di aiuti fiscali)						art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014
<b>Aiuti alle PMI (Capo III, sezione 2, del Reg. (UE) n. 651/2014)</b>							
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto alle PMI agli investimenti</b>							<b>art. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
1	I costi rendicontati rientrano in una delle seguenti categorie						art. 17 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014

Punti di controllo		NESSUNA CRITICITÀ	ESISTENZA CRITICITÀ	N/A	Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
a	a) costi degli investimenti materiali e immateriali;						
b	b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni?						
2	Gli investimenti oggetto dell'aiuto consistono:						art. 17 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o						
b	b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: — lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, — gli attivi sono stati acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, Si noti che se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. — l'operazione è avvenuta a condizioni di mercato?						
3	In caso di acquisto di attivi immateriali sono soddisfatte le seguenti condizioni:						art. 17 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento del beneficiario degli aiuti;						
b	b) sono considerati ammortizzabili;						
c	c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;						
d	d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni?						
4	Gli eventuali posti di lavoro direttamente creati dal progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:						art. 17 par. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;						
b	b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;						
c	c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta?						
5	L'intensità di aiuto non supera:						
a	a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;						
b	b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese?						
<b>Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti (Capo III, sezione 3, del Reg. (UE) n. 651/2014, modif. Reg. (UE) 1084/2017)</b>							
	<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti al finanziamento del rischio</b>						<b>art. 21 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
1	Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti, a livello degli intermediari finanziari, assumono una delle seguenti forme?						art. 21 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;						
b	b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;						
c	c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.						
2	Gli aiuti al finanziamento del rischio, a livello degli investitori privati indipendenti, assumono una delle seguenti forme?						art. 21 par. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014

Punti di controllo		NESSUNA CRITICITÀ	ESISTENZA CRITICITÀ	N/A	Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
a	a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;						
b	b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;						
c	c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.						
d	d) incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili.						
3	Gli aiuti al finanziamento del rischio, a livello delle imprese ammissibili, assumono una delle seguenti forme?						art. 21 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	a) investimenti in equity e in quasi-equity,						
b	b) prestiti,						
c	c) garanzie,						
d	d) o una combinazione di queste forme.						
4	Le imprese beneficiare sono PMI non quotate al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio?						art. 21 par. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014
5	Inoltre, le imprese beneficiare (PMI non quotate) soddisfano almeno una delle seguenti condizioni?						
a	a) non hanno operato in alcun mercato;						
b	b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;						
c	c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.						
6	Nel caso di aiuti al finanziamento del rischio concessi a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni indicate al punto 5 delle presente sezione, sono soddisfatte le seguenti condizioni?						art. 21 par. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis); e						
b	b) sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 21 del Reg. (UE) n. 651/2014, eccetto quelle di cui ai paragrafi 5, 6, 9, 10 e 11; e						
c	c) per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60% del finanziamento del rischio concesso alle PMI.						
7	Gli aiuti al finanziamento del rischio coprono inoltre investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili (anche dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale)?						art. 21 par. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014
8	In caso di risposta affermativa al punto precedente, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative?						
a	a) non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio (15 milioni di Euro)						
b	b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;						

Punti di controllo		NESSUNA CRITICITÀ	ESISTENZA CRITICITÀ	N/A	Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
c	<i>c) l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014) di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.</i>						
9	Per investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, in caso sia stato fornito sostegno per il capitale di sostituzione solo, tale sostegno era in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50% di ciascun investimento?						art. 21 par. 7 del Reg. (UE) n. 651/2014
10	Per gli investimenti in equity o quasi-equity o di dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili, è stato utilizzato a fini di gestione della liquidità non più del 30% dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario?						art. 21 par. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014
11	L'importo totale del finanziamento del rischio è contenuto nei 15 milioni di Euro per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio?						art. 21 par. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014
12	In caso di investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, vi sono finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili?						art. 21 par. 10 del Reg. (UE) n. 651/2014
13	In caso di risposta affermativa al punto precedente, è sia stato conseguito un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie?						
a	<i>a) il 10% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;</i>						
b	<i>b) il 40% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;</i>						
c	<i>c) il 60% del finanziamento del rischio per investimenti concessi alle imprese ammissibili che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni, e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale.</i>						
14	Qualora una misura sia: 1) attuata tramite un intermediario finanziario; 2) destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo; 3) non preveda la partecipazione del capitale privato a livello delle imprese ammissibili; l'intermediario finanziario ha conseguito un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando i tassi di partecipazione minima previsti al punto 13 della presente sezione?						art. 21 par. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014
15	La misura per il finanziamento del rischio non opera discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione?						art. 21 par. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014
16	Gli intermediari finanziari rispettano criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti?						
17	La misura per il finanziamento del rischio soddisfa le seguenti condizioni?						art. 21 par. 13 del Reg. (UE) n. 651/2014

Punti di controllo		NESSUNA CRITICITÀ	ESISTENZA CRITICITÀ	N/A	Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
a	a) è attuata tramite uno o più intermediari finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali a favore degli investitori privati per gli investimenti diretti in imprese ammissibili;						
b	b) gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi;						
c	c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;						
d	d) nel caso di garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili, il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro (AdG) sono limitate a un 25% massimo del relativo portafoglio garantito. Si noti che solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.						
18	La misura per il finanziamento del rischio garantisce che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto? Verificare se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:						art. 21 par. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	a) gli intermediari finanziari sono stabiliti a norma della legislazione applicabile;						
b	b) lo Stato membro (AdG) o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;						
c	c) il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria;						
d	d) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.						
19	Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale? Verificare se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni:						art. 21 par. 15 del Reg. (UE) n. 651/2014
a	a) sono tenuti per Legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;						
b	b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta se il gestore o l'intermediario finanziario sono selezionati mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;						

Punti di controllo		NESSUNA CRITICITÀ	ESISTENZA CRITICITÀ	N/A	Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
c	<i>c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;</i>						
d	<i>d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;</i>						
e	<i>e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.</i>						
20	Nel caso in cui la misura per il finanziamento del rischio preveda garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili o investimenti in quasi-equity strutturati come debito in imprese ammissibili, sono soddisfatte le seguenti condizioni?						art. 21 par. 16 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
a	<i>a) in conseguenza della misura, l'intermediario finanziario realizza investimenti che non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai Beneficiari, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori;</i>						
b	<i>b) nel caso di prestiti investimenti in quasi-equity strutturati come debito, il calcolo dell'investimento massimo tiene conto dell'importo nominale del prestito;</i>						
c	<i>c) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo (15 milioni di Euro) tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito. La garanzia non supera l'80% del relativo prestito.</i>						
21	Se l'attuazione di una misura per il finanziamento del rischio è stata affidata a un'entità delegata, la procedura di delega ha rispettato la disciplina applicabile?						art. 21 par. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014
<b>Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti alle imprese in fase di avviamento</b>							<b>art. 22 del Reg. (UE) n. 651/2014</b>
22	L'impresa beneficiaria soddisfa le seguenti condizioni?						art. 22 par. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017
a	- è una piccola impresa,						
b	- non è quotata,						
c	- è iscritta da cinque anni o meno al registro delle imprese, Si noti che per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.						
d	- che non ha ripreso l'attività di un'altra impresa						
e	- non ha ancora distribuito utili e - non è stata costituita a seguito di fusione. In deroga a tale punto le imprese costituite a seguito di una fusione tra imprese ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo sono esse stesse ammissibili fino a 5 anni dalla data di registrazione dell'impresa costituita meno recentemente che partecipa a tale fusione						
23	L'aiuto all'avviamento è stato erogato sotto forma di:						art. 22 par. 3 e 5 del Reg. (UE) n. 651/2014

Punti di controllo		NESSUNA CRITICITÀ	ESISTENZA CRITICITÀ	N/A	Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
a	<p>a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1 milione di Euro, o di 1,5 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, o di 2 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato.</p> <p>Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale; Si noti che tali importi possono risultare raddoppiati per le piccole imprese innovative.</p>						
b	<p>b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di Euro, o di 2,25 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, o di 3 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato.</p> <p>Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80% del relativo prestito; Si noti che tali importi possono risultare raddoppiati per le piccole imprese innovative.</p>						
c	<p>c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 milioni di Euro in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, o di 0,8 milioni di Euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato.</p> <p>Si noti che tali importi possono risultare raddoppiati per le piccole imprese innovative.</p>						
d	<p>d) una combinazione degli strumenti di aiuto di cui alla lettera a), b) e c), a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.</p>						art. 22 par. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014

## Calcolo dimensione di impresa

ID IMPRESA	DENOMINAZIONE	% di partecipazione	% valori di riferimento	N. ADDETTI (da ultima visura camerale)	Data visura camerale	RIF. ANNO BILANCIO (ultimo bilancio presente su Telemaco)	Totale ATTIVO PATRIMONIALE (da ultimo bilancio presente su Telemaco)	Totale Voce A1) del Valore della Produzione (da ultimo bilancio presente su Telemaco)	Note (es. codice Ateco impresa persone fisiche > al 50%)
<b>Impresa richiedente</b>		100,00%							
Partecipata da (Proprietaria) 1									
Partecipata da (Proprietaria) 2									
Partecipata da (Proprietaria) 3									
Partecipazione in 1									
Partecipazione in 2									
Partecipazione in 3									
<b>ASSOCIATE</b>		% di partecipazione = oppure > del 25% fino al 50%							
Associata 1			0,00%						
Associata 2			0,00%						
Associata 3			0,00%						
Collegata alla associata 1			100,00%						
Collegata alla associata 2			100,00%						
Collegata alla associata 3			100,00%						
Collegata alla collegata dell'associata 1			100,00%						
Collegata alla collegata dell'associata 2			100,00%						
Collegata alla collegata dell'associata 3			100,00%						
Associata alla collegata dell'associata 1			0,00%						
Associata alla collegata dell'associata 2			0,00%						
Associata alla collegata dell'associata 3			0,00%						
<b>COLLEGATE</b>		% di partecipazione dal 50% al 100%							
Collegata 1			100,00%						
Collegata 2			100,00%						
Collegata 3			100,00%						
Associate alla collegata 1			0,00%						
Associate alla collegata 2			0,00%						
Associate alla collegata 3			0,00%						
Collegata alla collegata 1			100,00%						
Collegata alla collegata 2			100,00%						
Collegata alla collegata 3			100,00%						
Associata alla collegata della collegata 1			0,00%						
Associata alla collegata della collegata 2			0,00%						
Associata alla collegata della collegata 3			0,00%						
<b>TOTALE</b>				0			0,00	0,00	

Soglie PMI di riferimento		
Micro impresa		2.000.000,00
Piccola impresa		10.000.000,00
Media impresa		43.000.000,00
	Parametro fisso	Parametro alternativo

Legenda
I dati di dimensione aziendale sono calcolati / dettagliati solo per le aziende "partecipate in" - "partecipata da" - "associate" - "collegate" (con quota percentuale = o > del 25%)
Si verifica anche l'eventuale natura pubblica: Un'impresa può ancora essere considerata autonoma / PMI anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata da uno dei seguenti tipi di investitori: società pubbliche di partecipazione, società di capitali di rischio e «business angels»; à università e centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 000 abitanti. Uno o più degli investitori sopraelencati può avere una partecipazione fino al 50 % in un'impresa, purché non sia collegato, a titolo individuale o congiuntamente, all'impresa in questione.
Partecipata: verificare tutte le imprese, anche in forma individuale, presenti nella visura camerale sia in quanto partecipanti al capitale dell'impresa richiedente (partecipata da) che in quanto partecipate dall'impresa richiedente (partecipazione in). La verifica è effettuata sulle imprese immediatamente a monte o a valle per le quote superiori al 25%.
Associata: quote comprese tra il 25% e il 50%. Il calcolo dei valori di riferimento si effettua in proporzione alla percentuale di quote o dei diritti di voto.
Collegata: quote superiori al 50%. Nel caso in cui un rapporto di questo tipo si crei tramite la proprietà di uno o più individui (che agiscono congiuntamente), le imprese coinvolte sono considerate collegate se operano sullo stesso mercato o su mercati contigui). Si considerano collegate anche i soci con quote minori che rivestono la carica di amministratore e sono da considerarsi imprese (es. iscritte su Telemaco).
Persone fisiche: Per le imprese individuali e le società di persone che non depositano il bilancio si considera l'attribuzione del tetto massimo dei ricavi ( € 700.000,00) e solo nel caso di superamento dei parametri si provveder à alla richiesta di documentazione integrativa.